

SCRITTURA PRIVATA

tra

"SAVE ENERGY" S.r.l., con sede operativa in viale Trento Trieste, 131 - 41124 Modena, e sede legale in Salerno, via Fondo Dattero, 7, C.A.P.. 84131, Partita IVA 04765540655, REA SA - 392058, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Greco Giuseppe C.F. GRCGPP47M04C973L, nato a Controne (SA) il 04.08.1947, domiciliato per la carica presso la sede legale della predetta società, di seguito denominata "SAVE ENERGY";

e il sig.

_____, nato a: _____, il _____,
residente in _____, C.F. _____, P. IVA _____
in seguito indicato anche come "PARTNER";

PREMESSO CHE

- "SAVE ENERGY" è una società di servizi di consulenza, che fornisce servizi di progettazione, esecuzione e reperimento di fonti di finanziamento degli interventi volti all'efficientamento energetico degli immobili ed esercita la funzione di General Contractor per l'organizzazione di detti interventi, anche eseguiti da operatori tecnici indipendenti da essa.
- Il "PARTNER" è un'impresa interessata a singole e determinate attività di "SAVE ENERGY" relative a specifici clienti ed ha manifestato l'interesse a partecipare ai risultati economici riguardanti tali clienti (d'ora in poi chiamato anche l'AFFARE), nei termini ed alle condizioni in seguito convenuti, consapevoli di sottoscrivere un contratto aleatorio ovvero un contratto ove la realizzazione dell'utile è sperata ma non assicurata.

TANTO PREMESSO SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art.2 – Criterio di partecipazione agli utili dell'AFFARE

La società "SAVE ENERGY", attribuisce al sotto elencato "PARTNER", in funzione del suo apporto, che accetta, la partecipazione agli utili dell'AFFARE, in ragione della percentuale a esso riservata del 50% (cinquanta per cento) del margine lordo dell'AFFARE (costituito dalla differenza tra il fatturato ed i costi diretti dell'AFFARE)

L'apporto all'AFFARE, che il "PARTNER" conferisce, è costituito dalla segnalazione a "SAVE ENERGY" di un potenziale cliente per i suoi servizi, al coordinamento delle attività volte alla sottoscrizione di un contratto di prestazione di detti servizi e al mantenimento dei rapporti con il cliente.

Art.3 – Possibilità di attribuzione di ulteriori partecipazioni

Il "PARTNER" riconosce a "SAVE ENERGY" la possibilità di attribuire ulteriori partecipazioni al risultato dell'AFFARE, è fin d'ora concede a "SAVE ENERGY" questa facoltà, purché resti immutata la quota di loro competenza.

Art.4 – Diritti ed obblighi di terzi

I terzi acquireranno diritti ed assumeranno obblighi soltanto verso "SAVE ENERGY" al quale spetterà, in via esclusiva, la gestione e l'amministrazione dell'impresa.

Art. 5 - Diritto del "PARTNER" al rendiconto

Il "PARTNER" ha diritto al rendiconto della gestione dell'AFFARE, che dovrà essere predisposto a cura, spese e sotto la responsabilità di "SAVE ENERGY" - Il rendiconto verrà comunicato al "PARTNER" entro 30 giorni dalla data di conclusione dell'attività relativa all'AFFARE.

Art.6 - Poteri di controllo dell'"PARTNER"

Il "PARTNER" ha il potere di controllare la gestione dell'AFFARE e a tal fine avrà pieno accesso personalmente, ovvero a mezzo di professionisti che siano tenuti per disposizione di legge od ordinamento al segreto professionale, ad ogni documentazione, registro ed evidenza relativi al solo detto AFFARE, previo preavviso da comunicarsi mediante PEC e comunque senza intralciare l'attività aziendale di "SAVE ENERGY".

Art.7 - Somme da liquidare al "PARTNER"

Le somme da liquidare al "PARTNER", calcolate in percentuale secondo quanto previsto dall'Art.2, si devono considerare onnicomprensive di qualsiasi tassa, imposta contributo anche previdenziale, diritto ed onere di

sorta, anche futuro. In particolare il "PARTNER" riconosce ed accetta che tali somme costituiscano anche compenso equo e giusto per la remunerazione degli impegni dallo stesso assunti in tema di non concorrenza e riservatezza, ancorché sia aleatoria la maturazione di un compenso specifico. Il "PARTNER" non ha facoltà di richiedere acconti sugli utili previsti.

Art.8 – Obbligo di riservatezza

Per la durata del presente contratto e per un periodo di anni 5 (cinque) dalla sua data di cessazione, anche anticipata, il "PARTNER" si impegna a trattare come riservata qualsiasi informazione tecnica, commerciale, amministrativa ecc., concernente le parti e il contenuto dell'accordo, le modalità di gestione dell'affare, la clientela, i dipendenti, i collaboratori e i lavoratori di "SAVE ENERGY" ed in generale ogni informazione relativa all'affare ed a "SAVE ENERGY" medesima. Il "PARTNER" si impegna per il medesimo termine a non rivelare né utilizzare alcuna delle informazioni sopra descritte a proprio beneficio o a beneficio di qualsiasi terzo e per qualsiasi ragione o scopo diverso dall'assolvimento di obblighi tributari e previdenziali obbligatori ovvero al fine del dirimere una controversia in via arbitrale o giudiziale nei confronti di "SAVE ENERGY".

Art.9 – Obbligo di non reclutamento

Il "PARTNER" si impegna a non sollecitare la prestazione di lavoro subordinato od autonomo da parte di alcuno dei dipendenti, collaboratori, agenti e procacciatori di "SAVE ENERGY" e ciò anche nell'interesse di terzi.

Art. 10 – Patto di non concorrenza

Il "PARTNER" si impegna a non espletare alcuna concorrenza, nemmeno per interposta persona, con il cliente che viene segnalato. Tale patto avrà la durata di tre anni con rinuncia a qualsiasi somma per la sottoscrizione di detto patto.

Art.11 – Durata dell'Accordo

Il presente contratto di partenariato s'intende stipulato dal _____ fino alla conclusione dell'ultimo AFFARE procacciato dal "PARTNER"; esso cesserà alla scadenza senza necessità che intervenga disdetta dell'una o dell'altra parte.

Art.12 – Obblighi alla cessazione dell'Accordo

Al termine dell'Accordo, anche anticipato, "SAVE ENERGY" sarà tenuto alla liquidazione degli importi dovuti

per gli AFFARI portati a termine in seguito all'attività del "PARTNER", salvo inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del "PARTNER".

Art.13 - Risoluzione

Il presente contratto di partenariato cesserà, prima della scadenza prevista nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività, di cessione dell'attività o ritiro dell'attività indicata in premessa da parte di "SAVE ENERGY";
- in caso di inadempienza di una delle clausole contrattuali presenti nel contratto e di quelle previste dal Codice civile con il conseguente diritto, della parte lesa, a richiedere il risarcimento del danno subito.

Art.14 – Effetti sull'Accordo di clausole nulle o annullate

Le clausole e disposizioni del presente Accordo devono essere considerate tra loro distinte. Se taluna di esse è o sarà accertata come nulla, annullabile, inefficace o invalida, la stessa sarà considerata inapplicabile, nei limiti consentiti dalla legge, senza che ciò incida sulla validità ed efficacia del contratto in generale e delle altre clausole in particolare. In ognuno di detti casi le parti negozieranno una modifica al contratto che elimini la clausola in questione, tenendo conto, se e in quanto possibile, delle originarie intenzioni delle Parti alla conclusione del presente Accordo.

Art.15 – Interpretazione delle clausole dell'Accordo

Avendo tutte le parti partecipato alla preparazione e stesura del presente Accordo, le clausole in esso contenute saranno interpretate con medesima rigidità nei confronti delle stesse, essendo le Parti considerate autore ai sensi dell'articolo 1370 c.c.

Art.16 – Divieto di cessione

Il presente Accordo e i diritti ed obblighi che ne scaturiscono, non possono essere ceduti da parte del "PARTNER", mentre è concesso a "SAVE ENERGY" cedere la propria posizione contrattuale ma solo congiuntamente al ramo d'azienda che conduce l'AFFARE.

Art.17 – Obbligo della forma scritta

Qualsiasi modifica al presente contratto deve effettuarsi in forma scritta pena la nullità.

Art.18 – Annullamento accordi precedenti Il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente accordo

intervenuto tra le parti avente per oggetto la partecipazione all'AFFARE.

Art.19 - Foro competente

Qualsiasi controversia relativa al presente contratto o connessa ad esso, come pure quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza del Foro di Modena. Le spese di bollo e di registrazione, ove richieste, sono a carico di entrambe le parti in misura uguale.

Art.20 - Per quanto qui non espressamente precisato valgono le norme dettate dal vigente Codice Civile.

Luogo e data

SAVE ENERGY

PARTNER

Giuseppe GRECO
Amministratore Unico
Save Energy Srl
